

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3980 del 09/08/2021
Oggetto	Procedimento FE17A0013 Concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irriguo nel Comune di Tresignana (FE). Richiedente: Dalla Libera Dino
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3924 del 28/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno nove AGOSTO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROCEDIMENTO FE17A0013

CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IRRIGUO NEL COMUNE DI TRESIGNANA (FE).

RICHIEDENTE: DALLA LIBERA DINO

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015 - 2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- Piano di Gestione delle acque, DPCM 8 febbraio 2013;
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici

- ad uso irriguo”); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- DGR 1195/2016 (Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica);
 - la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
 - la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
 - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni); così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
 - la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l’esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia–Romagna.
 - la determinazione ARPAE 2019-732 del 16/09/2019 inerente l’Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT, “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica”, le Linee guida LG25/DT, “Indicazioni operative sull’istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica” e le Linee guida LG26/DT “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico”;
 - la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 del 07.10.19 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

PRESO ATTO della domanda acquisita agli atti con prot. n. PGFE.2017.5840 del 22/05/2017, con cui il Sig. DINO DALLA LIBERA, titolare dell'omonima impresa individuale, C.F. DLLDNI29L03E3200 - P.Iva 00800730384, con sede legale nel Comune di Tresignana (FE), loc. Formignana, ha richiesto la concessione semplificata per la derivazione di acque pubbliche superficiali nel Comune di Tresignana (FE), ai sensi del R.R. 41/2001 (cod. pratica FE17A0013);

DATO ATTO che:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione semplificata di cui all'art. 36 R.R. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo agricolo;

CONSIDERATO che la derivazione coinvolge un corpo idrico artificiale e che nel PdGPo non sono disponibili obiettivi specifici e le necessarie indicazioni sulla valutazione della pressione da prelievo per i corpi idrici artificiali; le derivazioni da tali corpi idrici sono escluse dalla valutazione ex ante, ai sensi della "Direttiva Derivazioni - Specificazioni e integrazioni riguardanti alcune modalità applicative" del 24/10/2018.

PRESO ATTO del nulla-osta espresso dall'*Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile* di Ferrara, acquisito agli atti con Prot. PG.2021.102353 del 30/06/2021, in cui sono state dettate le prescrizioni allegate al Disciplinare tecnico, parte integrante della presente Determinazione;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha versato, in data 14/07/2021 la somma pari a euro 61,20, relativa ai canoni dovuti per le annualità dal 2021 al 2025 comprese;
- ha versato in data 14/07/2021 la somma pari a 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica FE17A0013;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig. DINO DALLA LIBERA, titolare dell'omonima impresa individuale, C.F. DLLDNI29L03E3200 - P.Iva 00800730384, con sede legale nel Comune di Tresignana (FE), loc. Formignana, la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica superficiale, cod. pratica FE17A0013, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante un'opera di presa mobile con carro a naspo;
 - ubicazione del prelievo: sponda destra del fiume PO di Volano nel Comune di Formignana (FE), su terreno di proprietà del concessionario, censito al Foglio 25, Mappale 35;
coordinate UTM RER: $x = 726459$ - $y = 965937$;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo agricolo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,00;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.000;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2025;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 14/07/2021;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 12,24 euro;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 e dall'art.39 della L.R. 16 luglio 2015 n. 9, i canoni dovuti per le annualità dal 2021 al 2025 sono già stati regolarmente versati, salvo eventuali conguagli;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
9. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Mengoli;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente

Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara

Dott.ssa Marina Mengoli

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata al Sig. DINO DALLA LIBERA, titolare dell'omonima impresa individuale, C.F. DLLDNI29L03E320O - P.Iva 00800730384, con sede legale nel Comune di Tresignana (FE), loc. Formignana, (cod. FE17A0013).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

Il prelievo viene esercitato mediante un'opera di presa mobile con carro a naspo, tipo *Caprari D3*, dotata di:

- tubazione da ϕ 90 mm e carro idrante con ϕ pari a 26 mm.
- tubazione di pescaggio ϕ 120 mm e lunghezza 8 mt.

L'opera di presa è ubicata sulla sponda destra del fiume PO di Volano, nel Comune di Formignana (FE), su terreno di proprietà del concessionario, censito al Foglio 25, Mappale 35; coordinate UTM RER: $x = 726459$ - $y = 965937$.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo agricolo.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 1,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 2.000.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico: PO di Volano.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

Il canone annuo aggiornato all'indice ISTAT, quantificato per l'anno 2021 è pari a € 12,24.

I canoni successivi all'anno 2025, in caso di istanza di rinnovo presentata prima della scadenza,

o eventuali conguagli dei canoni versati, dovranno essere versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, accedendo direttamente alla **piattaforma web della Regione Emilia Romagna: [PayER-PagoPA](#)** e seguendo le indicazioni riportate sul sito ARPAE, alla pagina web: "*Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento*" accessibile tramite il seguente link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale, pari a € 250,00, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2025.
- Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

- Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

- In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione - Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il

31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – *Servizio Autorizzazioni e Concessioni*, competente per territorio e al *Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici* della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - ALTRI OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Prescrizioni - Si fanno proprie le prescrizioni di seguito riportate, dettate dall'*Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile* di Ferrara, contenute nella Determinazione n. 2239 del 29/06/2021, acquisita agli atti con prot. PG.2021.102353 del 30/06/2021:

" ... di condizionare l'utilizzo dell'area alle seguenti prescrizioni vincolanti:

1. Il presente nulla osta è relativo all'occupazione di aree del demanio idrico con un punto di prelievo di acque superficiali a scopo irriguo, ubicato in sponda sinistra del Po di Volano, costituito da un tubo per il prelievo di acqua del diametro Ø120, così come indicato nella domanda di concessione e negli elaborati allegati alla domanda, che è parte integrante del presente atto.

2. L'area interessata dall'occupazione è catastalmente allibrata alla part. (demanio idrico) del fg. 25 del Comune di Tresignana - Sezione A Formignana.

3. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del punto di prelievo.

4. Qualora la presenza del tubo di prelievo provochi erosione di sponda, il Richiedente dovrà provvedere al ripristino del tratto di sponda interessata dall'erosione, previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio.

5. L'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.

6. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza, quali la realizzazione di un sistema di protezione del tubo di

attingimento ubicato nella fascia di rispetto idraulico, che ha una larghezza di almeno m 4,00 (quattro metri) dal ciglio del corso d'acqua, fascia che è deputata alla sorveglianza idraulica in capo a questa Agenzia, sulla quale può transitare anche con automezzi.

7. Il Richiedente ha l'obbligo di posizionare in un punto visibile del mezzo a motore (trattore) un cartello con indicati gli estremi di concessione e un recapito telefonico di riferimento, così da permettere al personale dell'A.R.S.T.P.C., e agli addetti al controllo e alla vigilanza, di disporre lo sgombero dell'area in caso di necessità per interventi di emergenza, ai sensi del R.D. 523/1904.

8. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

9. L'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

10. Il Richiedente è consapevole che l'area dove è posizionata la tubazione per il prelievo, così come tutte le attrezzature necessarie allo scopo, è zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali aree vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

11. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica. ... "

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.